ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

NUOVO **BILANCIO** E **RENDICONTO** FINANZIARIO

Le principali novità del D.Lgs. n. 139/2015 in tema di schemi di bilancio, nota integrativa e criteri di valutazione

TIZIANO SESANA

19 APRILE 2017 – SALA CONVEGNI ODCEC – CORSO EUROPA 11 MILANO

Introduzione

Introduzione

Il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 (G.U.R.I. n. 205 del 4 settembre 2015, entrato in vigore il 19 settembre 2015) recepisce in Italia la Direttiva 2013/34/UE che ha abrogato e sostituito le Direttive 78/660/CEE («IV Direttiva») e 83/349/CEE («VII Direttiva»).

Il D.Lgs. n. 139/2015 si applica:

- a tutte le società di capitali che redigono il bilancio di esercizio e consolidato secondo il Codice civile;

- ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dalla data del 1° gennaio 2016 (v. art. 12, c. 1)

  (nel bilancio 2016 naturalmente dovranno essere rivisitati/riespressi alla luce delle nuove disposizioni i valori del bilancio 2015 per un'adeguata e corretta comparazione).

Introduzione

Il comma 3 dell'art. 12 (Disposizioni Transitorie) del D.Lgs. n. 139/2015 dispone che l'Organismo Italiano di Contabilità aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 139/2015 precisa che:

- tali principi contabili risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti;
- ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche;
- analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione

Introduzione. OIC aggiornati e pubblicati il 22 dicembre 2016

- OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- OIC 10 – Rendiconto finanziario
- OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- OIC 13 – Rimanenze
- OIC 14 – Disponibilità liquide
- OIC 15 – Crediti
- OIC 16 – Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 18 – Ratei e risconti
- OIC 19 – Debiti
- OIC 20 – Titoli di debito
- OIC 21 – Partecipazioni
- OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione
- OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali
- OIC 25 – Imposte sul reddito
- OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera
- OIC 28 – Patrimonio netto
- OIC 29 – Cambiam. di principi contabili, cambiam. di stime contabili, correz. di errori, fatti interv. dopo chius. dell'es.
- OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto
- OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Introduzione. OIC non ancora aggiornati e abrogati

Principi contabili non ancora aggiornati:

- Principio contabile 11 – Bilancio d'esercizio, finalità e postulati
- Principio contabile 30 – I bilanci intermedi
- OIC 2 – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- OIC 3 – Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione
- OIC 4 – Fusione e scissione
- OIC 5 – Bilanci di liquidazione
- OIC 6 – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio
- OIC 7 – I certificati verdi
- OIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serra

Principi contabili abrogati:

- OIC 22 – Conti d'ordine
- OIC 3 – Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nelle relazione sulla gestione

Introduzione. Le principali modifiche al Codice civile

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha apportato significative modifiche/integrazioni al Codice civile:

- ha modificato schemi di bilancio (SP e CE);
- ha abolito i conti d'ordine;
- ha previsto l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario in funzione della categoria dimensionale di appartenenza;
- ha apportato modifiche ai principi di redazione;
- ha apportato modifiche ai criteri di valutazione;
- ha previsto norme specifiche per gli strumenti finanziari derivati;
- ha introdotto la categoria delle micro imprese;
- ha modificato e integrato le semplificazioni previste per la redazione del bilancio in funzione della categoria dimensionale di appartenenza.

Regole di transizione (OIC 29)

Regole di transizione (OIC 29)

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 costituiscono cambiamenti di principi/criteri e così come declinate nei nuovi principi contabili devono essere applicate «retroattivamente» ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 1°gennaio 2016. (OIC 29, par. 17)

L'effetto pregresso all'inizio dell'esercizio di prima applicazione (1/1/2016) è portato a rettifica del Patrimonio Netto di apertura (è cioè imputato agli utili/perdite portati a nuovo), al netto dell'effetto fiscale.

N.B.: quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l'effetto cumulato pregresso o risulti eccessivamente oneroso determinarlo, l'applicazione è prospettica dalla prima data in cui ciò risulti fattibile. (OIC 29, par. 20)

Nel bilancio 2016, ai soli fini comprativi dei valori 2015, si dovrà evidenziare separatamente:

- negli utili/perdite portati a nuovo l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (1/1/2015);
- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente (2015).

N.B.: quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente o ciò risulti eccessivamente oneroso, è possibile non presentare i dati comparativi rettificati. (OIC 29, par. 19)

Regole di transizione (OIC 29) (segue)

Nota bene:

I cambiamenti di stime si distinguono dai cambiamenti di principio/criterio di valutazione in quanto «sono una conseguenza delle ulteriori informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria». (OIC 29, par. 33)

«Quando è difficile stabilire se si è in presenza di un cambiamento di principio contabile o di stima, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima». (OIC 29, par. 35)

«Gli effetti del cambiamento di stima sono classificati nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima». (OIC 29, par. 37)

Dai cambiamenti di principio e di stime si distinguono inoltre gli errori.

«Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili» (OIC 29, par. 44)

«La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore». (OIC 29, par. 48)

«La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore». (OIC 29, par. 48)

Regole di transizione

D E R O G A

Ai sensi dell'art. 12, c. 2, del D.Lgs. n. 139/2015 il criterio del costo ammortizzato, l'attualizzazione ed il nuovo criterio di valutazione dell'avviamento «possono non essere applicati alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio» (quindi a quanto in essere all'inizio dell'esercizio 2016).

Dell'esercizio di detta facoltà occorre farne menzione in nota integrativa.

Categorie dimensionali

Le nuove categorie dimensionali previste dal Codice civile

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato e integrato le categorie dimensionali previste dal Codice civile:

- «micro imprese»: le imprese che non superano per due esercizi consecutivi due dei tre seguenti limiti:

totale stato patrimoniale	ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	dipendenti occupati in media nell'esercizio
€ 175.000	€ 350.000	5

Queste possono redigere il bilancio ai sensi del nuovo art. 2435 ter del Codice civile.

- «piccole imprese»: le imprese che non superano per due esercizi consecutivi due dei tre seguenti limiti:

totale stato patrimoniale	ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	dipendenti occupati in media nell'esercizio
€ 4.400.000	€ 8.800.000	50

Queste possono redigere il bilancio ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice civile.

Le piccole e le micro imprese – semplificazioni

Principali modifiche previste dal D.Lgs.n. 139/2015 all'art.. 2435 bis del codice civile (bilancio piccole imprese)

- esonero dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario
- in tema di valutazioni è data la facoltà (non è quindi un obbligo) di iscrivere:
  - i titoli al costo di acquisto;
  - i crediti al valore di presumibile realizzo;
  - I debiti al valore nominale.

Principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 con il nuovo art. 2435 ter del codice civile (bilancio micro-imprese)

- schemi di bilancio e criteri di valutazione come le piccole imprese ex art. 2435 bis del c.c.;
- esonero dalla redazione del rendiconto finanziario;
- esonero dalla redazione della nota integrativa (quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall'art. 2427, c. 1, n. 9 e n. 16, del c.c.);
- esonero dall'applicazione dell'art. 2423, c. 5, del c.c.;
- esonero applicazione criteri di valutazione previsti (ex art. 2426, c. 1, n. 11 bis) in tema di strumenti finanziari derivati.

Il principio della rilevanza

Novità in tema di principi generali.
Il nuovo principio della rilevanza

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto nell'art. 2423 c.c. un nuovo comma:

«4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione».

Il legislatore ha così introdotto ed elevato a rango di norma il principio della rilevanza.

In precedenza la «rilevanza» era inglobata e funzionale al principio della «rappresentazione veritiera e corretta» e se ne avevano solo tracce applicative (v. ad es. l'art. 2423 ter, c. 2 in tema di raggruppamento delle voci, l'art. 2427, n. 6 bis in tema di informazioni complementari per variazione dei cambi successivamente alla chiusura dell'esercizio, l'art. 2427, n. 7 in tema di composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, l'art. 2727, n. 10 in tema di ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche, l'art. 2427, n. 22 bis in tema di operazioni con parte correlate).

Novità in tema di principi generali.
Il nuovo principio della rilevanza

Una definizione di «rilevante» si rinviene, allo stato (in attesa dell'aggiornamento dell'OIC 11), solo nella Direttiva 2013/34/UE.

Ex art. 2, p.to 16, della Direttiva 2013/34/UE è «rilevante»:

«Lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa».

La Direttiva stabilisce inoltre che:

la «rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe».

Gli *standard setter* internazionali e nazionali sino ad oggi l'hanno giudicata avuto sostanzialmente riguardo alla dimensione quantitativa della posta e, quindi, in rapporto al bilancio di esercizio nel suo insieme.

Novità in tema di principi generali.
Il nuovo principio della rilevanza

Per effetto della specificazione «rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili» (prevista anche dalla Direttiva 2013/34/UE al considerando n. 17) è indiscutibile che le «rilevazioni» contabili dei fatti amministrativi non possono essere omesse.

Quanto all'omissione delle «valutazioni» – salvo una lettura in termini restrittivi della norma – è ragionevole ritenere che il riferimento sia, in ultima analisi e principalmente, al rispetto del principio della prudenza e della competenza nel contesto delle scritture di assestamento (si pensi ad esempio ai ratei, ai risconti, alla svalutazione dei crediti).

Tuttavia, è da considerare il fatto che le «valutazioni» non si esauriscono nel solo contesto delle scritture di assestamento.
In taluni casi prendono le mosse dalle rilevazioni iniziali e, quindi, già in corso d'anno. È il caso ad esempio dell'attualizzazione dei crediti o dei debiti, del costo ammortizzato dei crediti o dei debiti, dell'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ecc..

Novità in tema di principi generali.
Il nuovo principio della rilevanza

In tutto questo, naturalmente (come precisato sempre al considerando 17 della Direttiva 2013/34/UE), è da considerare il fatto che la somma dei piccoli (di per sé irrilevanti) valori potrebbe poi risultare «rilevante».

La «rilevanza» sembrerebbe, quindi, che in ultima analisi debba giudicarsi a fine esercizio in sede di redazione del bilancio.

Ne consegue che è necessario ponderare attentamente l'applicazione di detto principio in corso d'anno, in particolare con riferimento all'omissione di talune tipologie di valutazioni.

L'aggiornamento del contenuto dei manuali contabili e dei processi amministrativi potrebbe essere complesso.

Quanto al mancato rispetto degli obblighi in tema di «presentazione» e «informativa» quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti, la questione appare riconducibile all'esplicitazione di quanto nelle precedenti Direttive contabili e nel nostro codice civile era sotteso al soddisfacimento della clausola generale nel contesto dell'unicità del bilancio.

Novità in tema di principi generali.
Il nuovo principio della rilevanza

Il legislatore nazionale, introducendo il principio della rilevanza (ed invero andando oltre il dettato normativo previsto dalla Direttiva), in conclusione del nuovo 4° comma dell'art. 2423 c.c. ha precisato che «le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione».

Una siffatta previsione normativa potrebbe minare la portata effettiva del principio di rilevanza rendendo la sua applicazione più gravosa. Di contro, tuttavia, ne preserva la corretta applicazione evitando che se ne abusi.

Si ritiene utile precisare che per effetto di detta previsione normativa <u>se nulla viene illustrato in nota integrativa in tema di attuazione del principio della rilevanza</u> le informazioni da fornire in nota integrativa ex art. 2427 c.c. devono essere fornite comunque anche se (utilizzando le medesime parole della previgente normativa) di ammontare non apprezzabile, la loro conoscenza non è utile, mancano di significatività.

Lo stesso vale per il rispetto dei principi di redazione e dei criteri di valutazione.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Novità in tema di principi di redazione.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Nel contesto dei principi di redazione di cui all'art. 2423 *bis* del c.c. il D.Lgs. n. 139/2015 ha apportato la seguente modifica:

«1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività~~, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato~~;

1 *bis*) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

… »

È ora più <u>chiaro</u> il riferimento al <u>recepimento del principio della prevalenza della sostanza sulla forma</u>.

Novità in tema di principi di redazione.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Tuttavia, alcune problematiche di applicazione di detto principio rimangono ancora irrisolte ed a maggior ragione alla luce della sua nuova formulazione.

Infatti, il nuovo dettato normativo chiaramente prevede che il suo rispetto non possa/debba essere limitato alla «presentazione», ma anche alla «rilevazione» (contabile) dei fatti amministrativi.

Si pensi ai temi del leasing finanziario, della scomposizione dei ricavi per natura sostanziale sottesa al contratto («revenue recognition»), ecc..
Come precisato nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo «la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali».
Tuttavia, è ragionevole ritenere che ciò non voglia dire che in assenza di specifica indicazione della legge o dei principi contabili nazionali per (ulteriori) specifiche fattispecie detto principio di redazione del bilancio non debba essere applicato.
Tenuto conto della gerarchia delle fonti e del fatto che trattasi di un «principio di redazione» del bilancio, si deve fare il possibile per rispettarlo per il raggiungimento di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.
Norme di legge e principi contabili nazionali, nel tempo, se ritenuto necessario e di interesse generale, provvederanno a disciplinare (ulteriori) specifiche fattispecie dapprima affrontate nella pratica e risolte dalla prassi.

Novità in tema di principi di redazione.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Con riferimento in particolare al tema del leasing si osserva che il D.Lgs. n. 139/2015 ha lasciato immutata la previsione di cui al n. 22 dell'art. 2427 c.c.:

«La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
…
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
… »

Conseguentemente, allo stato, <u>al principio della prevalenza della sostanza sulla forma continuerebbe a fare eccezione la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario</u>.

Novità in tema di principi di redazione.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Gli OIC precisano chiaramente che «con riferimento alla locazione finanziaria, va osservato come il legislatore non abbia introdotto una nuova specifica disciplina contabile sul tema. La relazione al D.lgs. 139 precisa sul punto che "*si è ritenuto … preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo*". Lo IASB ha infatti emanato un nuovo principio contabile in tema di locazione finanziaria, l'IFRS 16, che sostituirà lo IAS 17, attualmente in fase di omologazione dall'Unione Europea. Alla luce di tale scelta legislativa si è pertanto mantenuta nell'appendice D la disciplina contabile prevista nella precedente versione dell'OIC 12».
(OIC 12, par. «Motivazioni alla base delle decisioni assunte», p.to 11)

La nuova composizione e rappresentazione degli schemi di bilancio

La nuova composizione e rappresentazione degli schemi di bilancio

- l'**introduzione** dell'art. 2425 ter del c.c. relativo al **Rendiconto Finanziario**

- le **modifiche** all'art. 2424 del c.c. relativo allo **Stato Patrimoniale**

- le **modiche** all'art. 2425 del c.c. relativo al **Conto Economico**

Art. 2423: l'introduzione del rendiconto finanziario

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa

Art. 2425 ter: rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente,

- l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed
- i flussi finanziari dell'esercizio derivanti
  - dall'attività operativa,
  - da quella di investimento,
  - da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Art 2424: le immobilizzazioni immateriali nello SP

B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi ~~di ricerca,~~ di sviluppo ~~e di pubblicità~~;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

Trattamento dei costi di ricerca (applicata)

[…] i costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore dell'OIC 24 rivisto nel 2016, continuano, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, ad essere iscritti nella voce B.I.2 Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 48

[OIC 24 – Motivazioni alla base delle decisioni assunte - 5]

Criteri di capitalizzabilità dei costi di sviluppo (OIC 24, par. 48):

- essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili
- essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse
- essere recuperabili

I costi di ricerca di base, come prima, non possono essere capitalizzati.

Trattamento dei costi di pubblicità

[…] I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 (2015), se soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati alla voce B.I.1 *Costi di impianto e di ampliamento*.

[OIC 24 – Motivazioni alla base delle decisioni assunte - 4]

Requisiti per capitalizzazione costi di impianto e ampliamento:

- Dimostrata la loro utilità futura
- Correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri
- Stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità

I costi di impianto e ampliamento si sostengono in alcuni momenti caratteristici del ciclo di vita della società (fase pre-operativa; fase accrescimento della capacità operativa: ampliamento attività precedentemente non perseguite).

Art 2424: Le immobilizzazioni finanziarie nello SP

B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria [...]:

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) ~~altre imprese~~ imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) ~~verso altri~~ verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) verso altri;

3) altri titoli;

4) ~~azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo~~ strumenti finanziari derivati attivi.

Totale.

Art 2424: I crediti dell'attivo circolante nello SP

C) Attivo circolante […]:

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

~~4-bis) crediti tributari;~~

~~4-ter) imposte anticipate;~~

5) ~~verso altri~~ verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis) crediti tributari;

5-ter) imposte anticipate;

5-quater) verso altri.

Totale.

Art 2424: Le attività finanziarie non immobilizz. nello SP

C) Attivo circolante (…):

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) ~~azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo~~ strumenti finanziari derivati attivi;

6) altri titoli.

Totale.

Classificazione del Cash pooling (OIC 14)

ATTIVO

C. Attivo circolante

C.III.7 Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie

- Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche, della sezione D) del conto economico

- Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall'OIC 19.

Art 2424: I ratei e risconti attivi nello SP

D) Ratei e risconti. ~~con separata indicazione del disaggio su prestiti~~

N.B.: Questa modifica allo schema obbligatorio di stato patrimoniale è legata all'obbligo di adottare un nuovo metodo di valutazione di taluni strumenti finanziari, vale a dire il metodo del «costo ammortizzato»

Art 2424: Le riserve di patrimonio netto nello SP

PASSIVO:

A) Patrimonio Netto:

I - Capitale

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

III - Riserve di rivalutazione

IV - Riserva legale

V - Riserve statutarie

VI - ~~Riserva per azioni proprie in portafoglio.~~ Altre riserve, distintamente indicate

VII – ~~Altre riserve, distintamente indicate~~ Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Art 2424: I fondi rischi e oneri nello SP

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) ~~altri~~ strumenti finanziari derivati passivi;

4) altri.

Totale

Art 2424: I debiti nello SP

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.

Totale.

Art 2424: I ratei e risconti passivi nello SP

E) Ratei e risconti. ~~con separata indicazione dell'aggio su prestiti~~

N.B.: Questa modifica allo schema obbligatorio di stato patrimoniale è speculare a quella già vista per l'attivo ed è parimenti legata all'obbligo di adottare un nuovo metodo di valutazione di taluni strumenti finanziari, vale a dire il metodo del «costo ammortizzato».

Art 2424: no conti d’ordine in calce allo SP

~~3. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.~~

Art 2424-bis: rilevazione azioni proprie in bilancio

7. Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.

N.B.: Questo comma si aggiunge al vecchio testo dell'articolo del codice e armonizza le norme italiane a quelle stabilite dai principi IFRS

Riserva negativa azioni proprie in portafoglio

Azioni proprie iscritte in bilancio al costo d'acquisto a diretta riduzione del PN tramite una riserva negativa → A.X "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio". (OIC 28, par. 37)

Annullamento azioni proprie in portafoglio

Storno "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e contestuale riduzione di capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate.

La differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento di altra voce del PN. (OIC 28, par. 38)

Alienazione azioni proprie in portafoglio

L'eventuale differenza tra il valore contabile della Riserva e il valore di realizzo delle azioni proprie alienate è imputata ad incremento o decremento di altra voce del PN. (OIC 28, par. 39)

Art 2425: i proventi finanziari nel CE

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

Art 2425: Le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati.

Art 2425: L'abolizione della macroclasse E

~~E) Proventi e oneri straordinari:~~

~~20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);~~

~~21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.~~

~~Totale delle partite straordinarie (20-21).~~

N.B.: Questa modifica armonizza le norme civilistiche alle norme dello IASB (IAS 1, in particolare)

Dal 2016 dove si classificano i «componenti straordinari di reddito»?

La macroclasse E è espunta dallo schema obbligatorio di CE, ma i conti di reddito ivi classificati continuano ad esistere … ora dovranno essere classificati nelle altre macroclassi

Nota bene (v. OIC 12, par. «Motivazioni alla base delle decisioni assunte», p.ti 5 – 7):

«L'introduzione della disposizione normativa prevista dall'art. 2427, comma 1, numero 13), che richiede l'indicazione "*dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali*" è avvenuta contestualmente all'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico. Si è posto dunque il problema di stabilire se il nuovo disposto normativo andasse inteso come un elemento di continuità rispetto all'eliminazione della voce oneri e proventi straordinari.

La sezione straordinaria includeva i proventi e gli oneri la cui fonte era estranea all'attività ordinaria della società. Diversamente il concetto di eccezionalità richiamato dal novellato codice civile prescinde dall'appartenenza del fatto aziendale all'attività ordinaria piuttosto che a quella straordinaria. I singoli elementi di ricavo o di costo dell'attività aziendale possono appartenere a qualsiasi area del conto economico. Ciò che rileva è che si dia evidenza separata in Nota Integrativa di tali fatti quando questi sono di ammontare o incidenza eccezionale.

Pertanto la norma non può essere interpretata come un recupero nella nota integrativa di quegli elementi di ricavo o di costo che prima delle modifiche legislative confluivano nella sezione degli oneri e proventi straordinari.»

Proventi e oneri straordinari

Confronto Schema di Conto Economico:

SUPERATO

A. Valore della produzione
B. Costi della produzione
C. Proventi e Oneri finanziari
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie
E. Proventi e Oneri straordinari

Risultato prima delle imposte
(A-B+/-C+/-D+/-E)

22. Imposte
23. Utile / (Perdita) d'esercizio

NUOVA DISCIPLINA IN VIGORE

A. Valore della produzione
B. Costi della produzione
C. Proventi e Oneri finanziari
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte
(A-B+/-C+/-D+/-E)

20. Imposte
21. Utile / (Perdita) d'esercizio

Proventi e oneri straordinari

Eliminazione dallo schema di conto economico della sezione Straordinaria

Ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate

Quando è stato possibile identificare ex ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione, la ricollocazione è stata evidenziata nella tabella di riepilogo del nuovo OIC 12

Se non è possibile ex ante, sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione

Proventi e oneri straordinari

Le indicazioni della tabella di riepilogo del nuovo OIC 12

OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda ossia:	
– oneri di ristrutturazioni aziendali	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
– componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16d) proventi diversi dai precedenti.
– plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione.
– plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.

Proventi e oneri straordinari

Le indicazioni della tabella di riepilogo del nuovo OIC 12

OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa ossia:	
– Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5	Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi i conto esercizio.
– oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali	Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14 oneri diversi di gestione.
– perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria	Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14 oneri diversi di gestione e A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
– Indennità varie per rotture di contratti	Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.

Proventi e oneri straordinari

Le indicazioni della tabella di riepilogo del nuovo OIC 12

OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
Imposte relative ad esercizi precedenti	
– Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi).	Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite ed anticipate. Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14 oneri diversi di gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Le principali novità in tema di nota integrativa

Art. 2427: no capitalizzazione costi di ricerca e di pubblicità

3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e " ~~costi di ricerca,~~ costi di sviluppo ~~e di pubblicità~~", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

Art. 2427: ratei e risconti

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, ~~quando il loro ammontare sia apprezzabile,~~ nonché la composizione della voce "altre riserve";

Art. 2427: no conti d'ordine

9) ~~gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.~~ l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

Art. 2427: ripartizione vendite

10) ~~se significativa,~~ la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

Art. 2427: elementi di entità o incidenza eccezionali

13) ~~la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile~~ l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

Ricavi o costi eccezionali

Secondo l'OIC 12, par. 115, l'obiettivo di tale informativa e quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo.

Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche dell'informazione richiesta dal n° 13, comma 1, dell'art 2427, sono i seguenti:

- picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti
- cessioni di attività immobilizzate
- ristrutturazioni aziendali
- operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda, ecc.).

Art. 2427: anticipazioni e crediti agli amministratori e sindaci

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

Art. 2427: operazioni con parti correlate

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse ~~siano rilevanti e~~ non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

Art. 2427: fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio

22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

Trattasi di *fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio*.

Secondo l'OIC 29, par. 59, p.to b, «sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo. Ne possono essere esempi:

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio;
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.»

*I fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio s*ono invece (v. sempre OIC 29, par. 59) «quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.

Ne possono essere esempi:

- la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
- la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
- la determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- la determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- la scoperta di un errore o di una frode».

Nota bene:

«Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori.

Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio».

(OIC 29, par. 62)

Art. 2427: informazioni su società consolidanti

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

Art. 2427: proposta destinazione risultato economico

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

Art. 2427: presentazione delle informazioni su SP e CE

2. ~~Ai fini dell'applicazione del primo comma, nn. 22-bis) e 22-ter), e degli artt. 2427-bis e 2428, terzo comma, n. 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea~~. Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 *bis*

Sintesi schematica delle modifiche relative al contenuto della <u>nota integrativa</u>

Articolo c.c.	sintesi contenuto	fino al 2015	dal 2016
2423, c. 3	informazioni complementari obbligatorie	SI	SI
2423, c. 4	illustrazione criteri attuazione principio rilevanza	non c'era (è nuovo)	**SI**
2423, c. 5	motivi ed effetti patr., fin. ed econ. deroga obbligatoria	SI	SI
2423 bis, c. 2	motivi ed effetti patr., fin. ed econ. deroga a continuità applicazione criteri di valutazione	SI	**NO**
2423 ter, c. 2	informativa su eventuale raggruppamento di voci	SI	SI
2423 ter, c. 5	informativa in caso di non comparabilità e adattamento o impossibilità di adattamento	SI	SI
2424, c. 2	informativa in caso di elemento dell'attivo o del passivo ricadente sotto più voci	SI	SI

Il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 *bis*

Sintesi schematica delle modifiche relative al contenuto della nota integrativa

Articolo c.c.	sintesi contenuto	fino al 2015	dal 2016
2426, c. 1, n. 2	motivazione modifiche criteri ammortamento e coeff.	SI	**NO**
2426, c. 1, n. 3	motivazione differenza tra valore iscrizione partecip. rispetto a minor corrispondente valore patrim. netto	SI	**NO**
2426, c. 1, n. 4	ragioni iscrizione nell'attivo dell'eccedenza del costo partecip. rispetto a corrispondente valore patr. netto	SI	SI
2426, c. 1, n. 6	spiegazione periodo di ammortam. dell'avviamento	SI	SI
2426, c.1, n.10	differenza tra costo LIFO, FIFO, CMP e costi correnti	NO	NO

Il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 *bis*

Sintesi schematica delle modifiche relative al contenuto della <u>nota integrativa</u>

Articolo c.c.	sintesi contenuto	fino al 2015	dal 2016
2427, n. 1	criteri valutazione, rettifiche di valore	SI	SI
2427, n. 2	movimenti immobilizzazioni e relativi dettagli	NO	**SI**
2427, n. 3	composizione e altre info su costi pluriennali	NO	NO
2427, n. 3 *bis*	misura e motivazioni riduzioni di valore immobilizz. immateriali e materiali	SI	**NO**
2427, n. 4	variazione consistenza altre voci attivo e passivo, in particolare del patr. netto, fondi, tfr	SI	**NO**
2427, n. 5	elenco e dettagli partecip. impr. controllate collegate	SI	**NO**
2427, n. 6	ammontare crediti e debiti durata superiore a 5 anni, debiti assistiti da garanzie reali e relativi dettagli	SI	SI (solo debiti gar.)
2427, n. 6 *bis*	effetti significativi variazione cambi dopo chiusura es.	SI	**NO**
2427, n. 6 *ter*	ammontare debiti e crediti operaz. retrocess. termine	SI	**NO**
2427, n. 7	composizione ratei e risconti , altri fondi e altre ris.	NO	NO

Il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 *bis*

Sintesi schematica delle modifiche relative al contenuto della <u>nota integrativa</u>

Articolo c.c.	sintesi contenuto	fino al 2015	dal 2016
2427, n. 7 *bis*	indicazione analitica voci patrimonio netto	SI	**NO**
2427, n. 8	ammontare e destinazione oneri finanziari capitalizzati	SI	SI
2427, n. 9	impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti da stato patrimoniale e relativi dettagli, ecc.	NO	**SI**
2427, n. 10	ripartizione per categorie di attività e per aree geografiche dei ricavi vendite e delle prestazioni	NO	NO
2427, n. 11	ammontare proventi partecip. diversi da dividendi	SI	**NO**
2427, n. 12	suddivisione interessi e oneri finanziari	NO	NO
2427, n. 13	importo e natura costi e ricavi entità o incidenza eccez.	NO	**SI**
2427, n. 14	prospetti e dettagli imposte differite e anticipate	NO	NO
2427, n. 15	numero medio dipendenti, ripartito per categoria	NO	**SI** (n.med.)
2427, n. 16	ammontare e dettagli compensi, anticipazioni, crediti e garanzie concessi a amministratori e sindaci	NO	**SI**

Il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 *bis*

Sintesi schematica delle modifiche relative al contenuto della <u>nota integrativa</u>

Articolo c.c.	sintesi contenuto	fino al 2015	dal 2016
2427, n. 16 *bis*	corrispettivi a revisore legale o società di revisione	SI	**NO**
2427, n. 17	numero a valore nominale azioni	NO	NO
2427, n. 18	dettagli su azioni di godim., obblig. conv., titoli emessi	SI	**NO**
2427, n. 19	dettagli su altri strumenti finanziari emessi	SI	**NO**
2427, n. 19 *bis*	dettagli su finanziamenti soci	SI	**NO**
2427, n. 20	dati su patrimoni destinati a specifico affare	SI	**NO**
2427, n. 21	dati su finanziamenti destinati a specifico affare	SI	**NO**
2427, n. 22	dettagli e riflessi operazioni di locazione finanziaria	SI	**NO**
2427, n. 22 *bis*	operazioni con parti correlate	SI	**SI** (solo con alcune)
2427, n. 22 *ter*	natura e obiettivo economico accordi non risultanti dallo stato patrimoniale e relativi effetti patr., ec., fin.	SI	SI (solo nat. e ob.)

Il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 *bis*

Sintesi schematica delle modifiche relative al contenuto della <u>nota integrativa</u>

Articolo c.c.	sintesi contenuto	fino al 2015	dal 2016
2427, n. 22 *quater*	natura ed effetti fatti di rilievo inter. dopo chiusura es.	non c'era (è nuovo)	**SI**
2427, n. 22 *quinquies*	informazioni su impresa che fa consolidato dell'insieme più grande	non c'era (è nuovo)	NO
2427, n. 22 *sexies*	informazioni su impresa che fa consolidato dell'insieme più piccolo	non c'era (è nuovo)	**SI**
2427, n. 22 *septies*	proposta di destinazione utili o di copertura perdite	non c'era (è nuovo)	NO
2427 *bis*, c. 1, n. 1	per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: fair value, informazioni su entità e natura, dettagli su valutazione e variazione di valore	NO	**SI**

Le principali novità in tema di criteri di valutazione

Le principali novità in tema di valutazioni di bilancio. Introduzione.

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha apportato significative modifiche/integrazioni al Codice civile in tema di valutazione:

- dei costi di ricerca
- dei costi di pubblicità;
- dei costi di sviluppo;
- dell'avviamento;
- dei titoli immobilizzati;
- dei crediti;
- dei debiti;
- degli strumenti finanziari derivati.

I nuovi OIC hanno apportato ulteriori novità in tema di valutazioni con riferimento anche:

- alle rimanenze;
- alla svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- ai titoli dell'attivo circolante;
- alle partecipazioni;
- ai fondi per oneri.

Principali novità in tema di valutazione dei costi di ricerca

Dal 1° gennaio 2016 non è più possibile capitalizzare i costi di ricerca.
Detta novità ha effetto obbligatorio retroattivo; quindi anche sui costi di ricerca già capitalizzati e risultanti dal bilancio 2015.
L'impatto conseguente alla loro eliminazione ha effetto sul patrimonio netto di apertura 2016.

Attenzione!
[…] i costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore dell'OIC 24 rivisto nel 2016, continuano, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, ad essere iscritti nella voce B.I.2 Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 49
[OIC 24 – Motivazioni alla base delle decisioni assunte – p.to 5]

Criteri di capitalizzabilità dei costi di sviluppo (OIC 24, par. 49):

- essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili
- essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse
- essere recuperabili

I costi di ricerca di base, come prima, non possono essere capitalizzati.

Principali novità in tema di valutazione dei costi di pubblicità

Dal 1° gennaio 2016 non è più possibile capitalizzare i costi di pubblicità.
Detta novità ha effetto obbligatorio retroattivo; quindi anche sui costi di pubblicità già capitalizzati e risultanti dal bilancio 2015.
L'impatto conseguente alla loro eliminazione ha effetto sul patrimonio netto di apertura 2016.

Attenzione!
[…] I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 aggiornato nel 2014, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, dalla voce B.I.2 *Costi di ~~ricerca,~~ sviluppo ~~e pubblicità~~* alla voce B.I.1 *Costi di impianto e di ampliamento*.
[OIC 24 – Motivazioni alla base delle decisioni assunte – p.to 4]

Requisiti per capitalizzazione costi di impianto e ampliamento:
- Dimostrata la loro utilità futura
- Correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri
- Stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità

I costi di impianto e ampliamento sono costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start up) o quella di accrescimento della capacità operativa.

Principali novità in tema di valutazione dei costi di sviluppo

Art. 2426, c. 1, n. 5, del c.c.: «[…] i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. […] I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi […] di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati»

È ora previsto che *in primis* si debba cercare di individuare la vita utile dei costi di sviluppo e solo qualora non fosse possibile stimarla attendibilmente (ciò comunque dovrebbe costituire caso eccezionale; dal tenore della norma sembrerebbe infatti che il legislatore ritenga che nella maggior parte dei casi sia possibile stimarne la vita utile) si dovrebbe procedere ad ammortizzare gli stessi entro un periodo non superiore a cinque anni.

Per i bilanci sino al 2015 il disposto normativo poneva un limite temporale massimo di ammortamento invalicabile (i.e. sempre e comunque in massimo cinque anni).

Dal bilancio 2016 sarà quindi possibile ammortizzare i costi di sviluppo in un periodo anche superiore a cinque anni qualora ciò sia espressione di una valutazione attendibile.

La modifica del criterio di valutazione ha effetto obbligatorio retroattivo. Va quindi individuata la vita utile dei costi di sviluppo già iscritti nel bilancio 2015 e se vi sono i presupposti è obbligatorio adeguarsi (retroattivamente) al nuovo piano di ammortamento.

Principali novità in tema di valutazione dell'avviamento

Art. 2426, c. 1, n. 6, del c.c.: «[…] l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento»

Il nuovo dettato normativo ha sostanzialmente invertito i termini della questione prevedendo che dapprima debba essere individuata la vita utile e solo successivamente, qualora questa non possa essere stimata attendibilmente, che si proceda all'ammortamento entro un periodo non superiore a dieci anni (si sottolinea, doppio rispetto a prima).

Anche in questo caso sembrerebbe che il legislatore ritenga che costituisca caso eccezionale il fatto che non sia possibile stimare attendibilmente la vita utile dell'avviamento.

La modifica del criterio di valutazione ha effetto retroattivo, salvo si usufruisca della deroga concessa dal legislatore (quindi nuova valutazione solo su avviamenti iscritti a partire dal 2016).

Principali novità in tema di valutazione dell'avviamento

Ai fini del calcolo della stima della vita utile dell'avviamento, la società prende in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l'avviamento. (OIC 24, par. 67)

Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento:

a) il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali;
b) il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (cd *payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
c) la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

(OIC 24, par. 68)

In ogni caso la vita utile dell'avviamento non può superare i 20 anni. (OIC 24, par. 70)

N.B.: Qualora la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita utile dell'avviamento la nota integrativa dà conto delle ragioni per cui non ha ritenuto possibile effettuare tale stima. (OIC 24, par. 92)

Principali novità in tema di valutazione dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti

Art. 2426, c. 1, n. 1, del c.c.: «[…] le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile»

Art. 2426, c. 1, n. 7, del c.c.: «il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8)»

Art. 2426, c. 1, n. 8, del c.c.: «i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo»

I titoli immobilizzati, i crediti ed i debiti devono essere iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato.

Ai fini della valutazione dei crediti e dei debiti bisogna tener conto anche del «fattore temporale» (devono cioè essere attualizzati).

… in concreto …

Per i titoli immobilizzati:

- devono essere iscritti in bilancio tenuto conto del loro rendimento finanziario effettivo

Per i crediti e i debiti – sia commerciali che finanziari:

- devono essere iscritti in bilancio tenuto conto del tasso di interesse effettivo
- devono essere attualizzati (qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso da quello dal tasso di interesse di mercato e abbiano scadenza oltre i 12 mesi dalla rilevazione iniziale)

Il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale ed è pari al tasso interno di rendimento, costante lungo la durata dell'investimento, del credito o del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dall'investimento, dal credito o dal debito ed il suo valore di rilevazione iniziale.

… in concreto …

valore di iscrizione

valore nominale
(ovvero valore attuale)

+

costi transazione

=

$$\Sigma \frac{\text{flussi di cassa futuri}}{(1 + \textit{tasso})^{(t)}}$$

Tasso di interesse effettivo

Regole di transizione/di prima applicazione

Il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato a tutti i titoli, i crediti ed i debiti retroattivamente.

L'attualizzazione dei crediti/debiti deve essere applicata a tutti i crediti/debiti retroattivamente.

Ai sensi dell'art. 12, c. 2, del D.Lgs. n. 139/2015 è consentito non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio» (quindi a titoli/crediti/debiti già in essere all'inizio dell'esercizio 2016).

In caso di applicazione retroattivo, l'effetto pregresso all'inizio dell'esercizio di prima applicazione (1/1/2016) è portato a rettifica del Patrimonio Netto di apertura (è cioè imputato agli utili/perdite portati a nuovo), al netto dell'effetto fiscale.

Nel bilancio 2016, ai soli fini comprativi dei valori 2015, si dovrà evidenziare separatamente:

- negli utili/perdite portati a nuovo l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (1/1/2015);
- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente (2015).

Regole di transizione/di prima applicazione

Le «altre» immobilizzazioni immateriali: i costi accessori ai finanziamenti

Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (quindi prospetticamente usufruendo della deroga concessa dal legislatore), continua a classificare i costi accessori ai finanziamenti tra le "altre" immobilizzazioni immateriali e ad ammortizzare tali costi in conformità al precedente principio.

Tale trattamento contabile può continuare ad essere applicato anche dalle società che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-*bis* (che decidono di non applicare il costo ammortizzato) e 2435-*ter* del codice civile.
(OIC 24, par. 104)

Attenzione

Qualora oggetto di **attualizzazione** sia un **debiti** sorto per l'**acquisto di immobilizzazioni** (materiali o immateriali) il correlato costo dell'immobilizzazione sarà proporzionalmente ridotto per esplicitare gli interessi passivi sottesi all'operazione.

«Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, le immobilizzazioni materiali/immateriali sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti".»
(OIC 16, par. 33; OIC 24, par. 37)

Se vi sono i presupposti le immobilizzazioni materiali e immateriali sono quindi rilevate al valore attuale del loro costo.

N.B.: «Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato retroattivamente, il paragrafo 33/37 deve essere applicato retroattivamente. In caso contrario, il paragrafo 33/37 deve essere applicato prospetticamente».
(OIC 16, par. 100; OIC 24, par. 105)

La valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti nel bilancio delle micro e delle piccole imprese

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-*ter* del codice civile, i titoli immobilizzati, i crediti ed i debiti possono essere valutati, rispettivamente, al costo, al valore di presumibile realizzo ed al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

Conseguentemente:

1. con riferimento ai titoli immobilizzati:
   i premi/scarti di negoziazione/sottoscrizione sono rilevati in rate costanti per la durata di possesso del titolo ad incremento/riduzione diretta del valore del titolo (OIC 20, parr. 76 e 77)
2. con riferimento ai crediti:
   i costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale (OIC 15, par. 48) e sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali (OIC 15, par. 58)
3. con riferimento ai debiti:
   i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale (OIC 19, par. 57) e sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali (OIC 19, par. 70)
4. con riferimento ai titoli immobilizzati, ai crediti ed ai debiti:
   gli interessi in corso di maturazione si rilevano tra i ratei (e non ad incremento del costo/credito/debito)

Principali novità in tema di valutazione degli strumenti finanziari derivati

Dal 1° gennaio 2016 è obbligatorio valutare e iscrivere in bilancio gli strumenti finanziari derivati, anche se sono di copertura.

A tal fine sono state introdotte delle voci specifiche nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico per accogliere la loro valutazione.

È stato introdotto uno specifico criterio di valutazione degli stessi nell'art. 2426 del c.c..

Sono state ampliate le informazioni da fornire in nota integrativa di cui all'art. 2427-bis del c.c..

N.B.: la valutazione degli strumenti finanziari derivati è obbligatoria anche per le piccole imprese che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis del c.c..

È invece fatto divieto della loro valutazione per le micro imprese ai sensi dell'art. 2435-ter, c. 3, del c.c.. Restano comunque soggette ad effettuare un accantonamento per perdite probabili nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni indicate dall'OIC 31 (v. OIC 32, par. 134)

Principali novità in tema di valutazione delle rimanenze

Applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma:

La nuova versione dell'OIC 13 esplicita meglio che i beni rientranti nelle rimanenze sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà.

Applicazione del principio della rilevanza:

Ai fini della determinazione del costo delle rimanenze, l'OIC 13 prevede tre diversi metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato. Questi metodi sono: il metodo dei costi standard, il metodo del prezzo al dettaglio e il metodo del valore costante.
Questi metodi alternativi «possono essere impiegati per praticità se i risultati approssimano il costo effettivo delle rimanenze» (OIC 13, par. 46; nei successivi parr. 46, 47 e 48 è sostanzialmente indicato quando è ragionevole ritenere che vi sia detta «approssimazione»).

Principali novità in tema di svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

L'approccio semplificato non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato.

(in proposito l'OIC precisa: «non ci si attende che tale facoltà di utilizzare il metodo semplificato sia utilizzata dalle società di più piccole dimensioni nel caso in cui abbiano già disponibili i dati per il calcolo del modello più complesso avendoli utilizzati per il calcolo del valore d'uso nel bilancio consolidato»).

L'approccio semplificato della capacità di ammortamento non è più applicabile dalle società di medie dimensioni a partire dal 1° gennaio 2017.

(in proposito precisa l'OIC: «nel contesto normativo del D.Lgs. 139/2015 si ritiene più coerente e adeguato che l'approccio semplificato sia rivolto solo alle società per le quali sono previste anche normativamente delle semplificazioni e, quindi, solo alle società che redigono il bilancio abbreviato, di cui all'art. 2435-*bis* c.c., e alle micro-imprese, di cui all'art. 2435-*ter* c.c. Il principio contabile consente dunque l'adozione dell'approccio semplificato alle sole piccole e micro-imprese a partire dal 1° gennaio 2017. È presumibile infatti che nelle società di minori dimensioni l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, fornisca risultati simili all'approccio base. La limitazione all'applicazione dell'approccio semplificato alle sole piccole e micro-imprese realizza quindi in maniera più puntuale e precisa tale presunzione. Tale novità si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2017, in modo da consentire alle medie imprese di dotarsi degli strumenti necessari all'applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore»)

L'approccio semplificato è, pertanto, applicabile solo dalle micro e piccole imprese (che non vengono consolidate).

Principali novità in tema di valutazione dei titoli dell'attivo circolante

I titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. (OIC 20, par. 59)

Si deve però tener conto che:

- il criterio del costo ammortizzato non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili; (OIC 20, par. 38);
- il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti […] Generalmente gli effetti sono irrilevanti se […] i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi (OIC 20, par. 39).

Principali novità in tema di valutazione delle partecipazioni

È stata eliminata la previsione che consentiva la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante.

L'OIC precisa che «si è così eliminata un'eccezione alla regola che prevede la rilevazione dei dividendi nell'esercizio in cui l'assemblea delibera la distribuzione degli stessi e dunque nell'esercizio in cui sorge il diritto a ricevere il dividendo. Pertanto, la controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata». (OIC 21 – Motivazioni alla base delle decisioni assunte)

Tuttavia è precisato che le società che in passato hanno rilevato i dividendi da controllate nell'esercizio di maturazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla precedente versione dell'OIC 21 (2014), possono applicare le disposizioni del nuovo principio retrospettivamente. (OIC 21, par. 72)

Principali novità in tema di valutazione dei fondi per oneri

«In sede di aggiornamento dell'OIC 31 è stata eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi rischi e oneri. La necessità di un simile divieto appare infatti del tutto superflua considerato che il legislatore ha espressamente previsto il modello dell'attualizzazione esclusivamente per i crediti e debiti iscritti in bilancio. Tuttavia si è ritenuto opportuno chiarire che l'orizzonte temporale è uno degli elementi di cui si può tener conto nella stima di quei fondi oneri che hanno le caratteristiche di previsione di un esborso nel lungo periodo e che derivano da un'obbligazione legale certa. Ciò nei limiti in cui la stima dell'ammontare e della data dell'esborso siano attendibilmente stimabili. Per tali fondi oneri il valore del denaro connesso all'orizzonte temporale di lungo periodo può costituire un elemento rilevante della stima. Tale previsione, applicabile ai soli fondi oneri, è stata prevista come facoltativa, proprio perché non in tutti i casi la stima del valore del denaro legato ad un lungo orizzonte temporale è un elemento rilevante». (OIC 31 – Motivazioni alla base delle decisioni assunte, p.to 2)